

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE N. 312 DEL 28/02/2022**

### **OGGETTO**

DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E IL SIG. G.W. ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ISTRUZIONE PREVENTIVA AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA R.G. 9674/2019.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 292/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 22.10.2018 veniva acquisito al prot. n. 106463 dell'Azienda ULSS 8 Berica la richiesta (non quantificata) del sig. G.W., rivolta alla medesima Azienda ULSS 8 Berica e all'Azienda ULSS 9 Scaligera, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di un errato trattamento sanitario di una ferita da taglio al piede sinistro in soggetto diabetico, avvenuto in occasione delle cure ricevute presso le due Aziende sanitarie nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016.

Il sinistro in oggetto rientra tra i danni in gestione diretta aziendale, secondo il modello introdotto dalla DGRV n. 573/2011 e ss.mm. ed integrazioni.

Nelle more dell'istruttoria del sinistro, in data 29.11.2019 (prot. n. 121118), il sig. G.W. notificava ai medesimi Enti il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Verona (R.G. 9674/2019), al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i danni subiti, come sopra evidenziato.

L'Ente, con deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 11.12.2019, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Andrea Leoni del foro di Verona.

Il procedimento di istruzione preventiva si concludeva con il deposito della CTU a firma del dott. Damiano Donadello, il quale ravvisava la responsabilità dei soli operatori dell'Azienda ULSS 8 Berica nella causazione dei danni patiti dal sig. G.W.; nello specifico, venivano accertate a carico dei sanitari dell'ULSS 8 varie omissioni diagnostiche e terapeutiche commesse durante l'iter clinico del paziente, che determinavano il progressivo evolversi di una infezione al piede sinistro sino ad una compromissione ossea necessitante di amputazione chirurgica.

Veniva individuato un danno biologico permanente nella misura del 10% e rilevata un'incidenza della menomazione permanente sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.

L'avv. Leoni, con comunicazione acquisita al prot. n. 91420 del 07.09.2021, in esito alle trattative intercorse con il legale di controparte presentava all'Ente una proposta di definizione transattiva della vertenza, formulata sulla base delle risultanze peritali, ritenuta conveniente anche al fine di evitare i maggiori costi che sarebbero derivati da un'eventuale causa di merito, il cui esito si prefigurava come sfavorevole per l'Ente; il citato legale proponeva di comporre la controversia per l'importo massimo di euro 31.582,70 a titolo di danno biologico, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP documentate, delle spese per la relazione medico legale avversaria *ante causam* e delle spese legali calcolate in base ai valori medi del DM n. 55/2014, comprese le spese imponibili e per la domiciliazione, per un importo complessivo di euro 10.728,98.

Nella seduta del 13.09.2021 i membri del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) accoglievano la proposta di definizione del sinistro così come formulata dall'avv. Leoni, e con nota del 29.09.2021, prot. n. 99329, la Direzione Aziendale autorizzava la transazione della lite nei medesimi termini espressi dal CVS.

In data 10.02.2022 veniva acquisito al prot. n. 14475 l'atto di transazione sottoscritto dal sig. G.W. e dall'Azienda ULSS 8 Berica in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentate *pro tempore*, avente ad oggetto la composizione della vertenza mediante la corresponsione al sig. G.W. della somma onnicomprensiva di euro 42.311,68 a tacitazione di ogni pretesa; in base all'accordo tra le parti l'ULSS

dovrà versare euro 36.988,70 al sig. G.W. ed euro 5.322,98, a titolo di rimborso delle spese legali, al legale di controparte avv. Gaddo Cecovini.

Si propone, quindi, al fine di evitare aggravii di spesa, di prendere atto del menzionato atto di transazione sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;  
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto dell'atto di transazione acquisito al prot. n. 14475 del 10.02.2022 tra il sig. G.W. e l'Azienda ULSS 8 Berica, agli atti dell'UOC Affari Generali, stipulato in esito al procedimento di istruttoria preventiva avanti al Tribunale di Verona, R.G. 9674/2019;
2. di dare esecuzione all'atto di transazione di cui al precedente punto, corrispondendo al sig. G.W. la somma onnicomprensiva di euro 36.988,70 a titolo di risarcimento dei danni ed al legale di controparte avv. Gaddo Cecovini del foro di Trieste euro 5.322,98 a titolo di rimborso delle spese legali,
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 “Fondo rischi autoassicurazione anno 2022”;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---